



16 maggio 2022

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente le revisioni parziali dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell'ordinanza sull'efficienza energetica e dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione

Riferimento: BFE-011.0-4/13/2



Indice

1.	Introduzione.....	3
1.1.	Situazione iniziale.....	3
1.2.	Svolgimento e destinatari	3
1.3.	Quadro generale dei partecipanti alla consultazione	3
2.	Risultati della consultazione.....	3
2.1.	Revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio	4
2.2.	Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica	19
2.3.	Revisione dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione	19
3.	Risultati della consultazione in merito all'attuazione degli avamprogetti da parte dei Cantoni (o di altri organi preposti all'esecuzione).....	20
4.	Elenco delle abbreviazioni	21
5.	Elenco dei partecipanti alla consultazione.....	22

1. Introduzione

1.1. Situazione iniziale

In vista di una entrata in vigore il 1° luglio 2022 e il 1° gennaio 2023 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha preparato alcune modifiche a diverse ordinanze nel settore energetico. Si tratta della revisione dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02) e dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

1.2. Svolgimento e destinatari

L'11 ottobre 2021 il DATEC ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa il 25 gennaio 2022. Sono stati invitati a partecipare 284 attori.

La documentazione relativa alla consultazione e i pareri pervenuti possono essere consultati alla pagina www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione – Procedure di consultazione concluse > 2021 > DATEC.

1.3. Quadro generale dei partecipanti alla consultazione

Nell'ambito della consultazione sono pervenuti complessivamente 97 pareri.

Partecipanti suddivisi per categoria	Pareri pervenuti
Cantoni	26
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	7
Commissioni e Conferenze	5
Associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna	3
Associazioni mantello nazionali dell'economia	2
Industria del gas e del petrolio	1
Settore elettrico	9
Industria e servizi	1
Industria dei trasporti	8
Organizzazioni degli inquilini e dei proprietari / industria delle costruzioni	2
Associazioni dei consumatori	0
Organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio	6
Organizzazioni scientifiche	0
Organizzazioni dei settori cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica	10
Altre organizzazioni attive nella politica energetica e nelle tecniche di settore	3
Altri partecipanti alla consultazione	14
Totale	97

2. Risultati della consultazione

Il presente rapporto sintetizza i pareri pervenuti, senza avere tuttavia alcuna pretesa di esaustività¹.

¹ I progetti posti in consultazione sono stati rielaborati dopo aver preso atto di tutti pareri espressi, averli soppesati e valutati, conformemente all'articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061).

2.1. Revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio

2.1.1 In generale

Il progetto viene accolto da alcuni partecipanti alla consultazione (AG, SO, ZH, Alleanza del Centro, USS, usam, ADEV, Axpo, CP, EIT.swiss, Energie Zukunft Schweiz, ewz, PUSCH-Gutzwiller, Schweizer Obstverband, SES, SL-FP, suissetec, Swissolar, USPI, ATA, AST, VSG) nella sua totalità, da SG in larga misura e da altri consultati in linea di principio (LU, NE, NW, SH, TG, TI, VD, VS; PLR, pvl, PES, PSS; USC; aee suisse, AES, Alpiq, Biomasse Suisse, DCPA, EnDK, Ökostrom Schweiz, OptimaSolar Schweiz, Pro Natura, Pronovo, Romande Energie, Seilbahnen Schweiz, SGV/ACS, SSES, USDCR, VESE, WWF, ZHAW), anche se la densità di regolamentazione è sorprendente considerate le competenze attribuite dalla Costituzione (SO). AI, AR, JU; DCPA e EnDK sostengono l'obiettivo principale del progetto, ovvero quello di semplificare, laddove possibile, le procedure di autorizzazione degli impianti fotovoltaici, senza limitare eccessivamente il margine di manovra dei Cantoni.

EFS e AICA rinunciano espressamente a prendere posizione.

Secondo OW, le previste modifiche dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) sono opportune e applicabili dalle autorità preposte alla pianificazione del territorio e al rilascio delle autorizzazioni edilizie.

CFSM, CFNP e HEV respingono l'adeguamento dell'OPT nella forma proposta. AR ritiene che le modifiche di ordinanza proposte siano anticostituzionali, lacunose o inutili nella forma in cui sono presentate e pertanto le respinge nella loro totalità. Secondo HEV, questa sovranità normativa deve rimanere ai Cantoni.

A parere di FR, le disposizioni del progetto sono difficilmente leggibili e molto complesse e inoltre non sono spiegate in maniera sufficiente.

Secondo UDC il progetto dovrebbe essere rivisto nei punti essenziali, mentre PLR, pvl, PES, PSS; SAB; aee suisse, AES, Alpiq, Biomasse Suisse, Energie Zukunft Schweiz, Ökostrom Schweiz, OptimaSolar Schweiz, SSES e VESE ritengono che, pur andando nella giusta direzione, non si spinge ancora abbastanza lontano.

UR; KFIKO, PUSCH-Kargl, SeM, VAS e COMCO rinunciano a presentare un parere sulle proposte di revisione dell'OPT.

BL, GR, SZ e SGV/ACS appoggiano il parere di EnDK e DCPA; BE, GR, SG, ZH ne sostengono le proposte.

Regiogrid condivide la posizione di AES.

ZG e USDCR sono dell'opinione che la promozione delle energie rinnovabili si debba focalizzare principalmente sulle zone edificabili. ZG non considera invece opportuna un'ulteriore semplificazione al di fuori delle zone edificabili a scapito della protezione del paesaggio. Secondo USC e USDCR, quando si costruisce al di fuori delle zone edificabili si deve far sì che gli edifici non conformi alla zona non danneggino i terreni coltivati o ne limitino la funzione produttiva.

Sempre a parere di USC e USDCR, inoltre, il potenziamento dell'energia solare dovrebbe essere promosso soprattutto nei comprensori insediativi, in cui vi è ancora un enorme potenziale da sfruttare. Finché tale potenziale non sarà esaurito, non sono pertanto favorevoli agli impianti solari isolati installati sui terreni coltivati, ad eccezione degli impianti agrivoltaici, che contribuiscono alla produzione di alimenti come parte di un sistema di produzione agricola.

Data la problematica della produzione di energia elettrica nella stagione invernale, secondo USC le superfici poco produttive nelle regioni d'estivazione potrebbero essere eccezionalmente utilizzate per impianti isolati, sempre che il potenziale nella zona edificabile sia stato esaurito e a condizione che non si debba procedere a una compensazione ecologica.

CDCA è del parere che la revisione parziale proposta non sia necessaria, dato che il diritto vigente consente di sfruttare il potenziale ancora esistente per la realizzazione di impianti solari su tetti e facciate di edifici e impianti agricoli senza eccessivi ostacoli burocratici.

2.1.2 Articolo 32a

2.1.2.1 In generale

USC, SSES, USPI e VESE accolgono con favore la semplificazione; CFSM e CFNP non la considerano problematica. Secondo USC, l'adeguamento dell'ordinanza dovrebbe tuttavia essere utilizzato per massimizzare in modo ragionevole la flessibilità nelle zone edificabili.

FR è del parere che l'integrazione di esempi pratici nel rapporto esplicativo faciliterebbe la comprensione per quanto concerne la gestione degli interessi contrastanti.

2.1.2.2 Capoverso 1^{bis}

AG, SO, ZH, PSS, Energie Zukunft Schweiz e suissetec sono favorevoli alla disposizione proposta, mentre AI, JU, TI, VS, DCPA ed EnDK sono d'accordo con l'estensione della procedura di annuncio ai tetti piani nelle zone per il lavoro.

Secondo ZH, la nuova disciplina avrebbe dovuto essere inserita riformulando e integrando l'articolo 32a capoverso 1 anziché in un nuovo articolo 32a capoverso 1^{bis}.

SHS reputa che questa disposizione debba essere stralciata, perché non tutte le zone per il lavoro sono irrilevanti dal punto di vista estetico. spesso contribuiscono a definire chiaramente il margine dell'insediamento, sono adiacenti a zone di protezione o a centri urbani e talvolta sono anch'esse in fase di valorizzazione.

Secondo AR, all'articolo 18a LPT in combinato disposto con l'articolo 32a OPT consegue che, nella prassi, gli impianti solari esenti dall'obbligo di autorizzazione di regola non possono essere costruiti sui tetti piani nell'ambito della procedura di annuncio, perché ciò sarebbe in contrasto con la lettera a dell'articolo 32a OPT, che prevede che un impianto solare possa sporgere da un tetto piano per al massimo 20 cm. Tuttavia, AR sostiene di avervi già rimediato, come molti altri Cantoni, sulla base dell'articolo 18a capoverso 2 lettera a LPT, disciplinando nel diritto cantonale semplificazioni delle procedure per gli impianti solari installati sui tetti nelle zone per il lavoro. La disposizione proposta dalla Confederazione non è, a suo avviso, quindi necessaria, soprattutto perché è più restrittiva della sua propria regolamentazione cantonale.

AR è anche del parere che la costituzionalità dell'articolo 18a LPT sia controversa nella letteratura e che il legislatore federale non dovrebbe integrare nella LPT ulteriori disposizioni innecessarie, che non rientrino nella legislazione di principio (AR).

2.1.2.3 Ingresso

WWF considera corretta la restrizione alle zone per il lavoro.

SIA vorrebbe che il termine venisse esteso alle «zone commerciali e industriali».

Si dovrebbe prevedere o quanto meno esaminare la possibilità di un'estensione a ulteriori zone (NE; PES; ASPU, Romande Energie, SES) ovvero a tutte le zone edificabili e agricole (TG, ZH) o alle zone miste abitative o per il lavoro (PSS; USC) o alle zone abitative (Alleanza del Centro, PSS; AST, Pro

Natura, PUSCH-Gutzwiller) o a quanti più impianti fotovoltaici possibili (PLR). Un'estensione delle semplificazioni ai tetti piani in tutte le zone sarebbe ragionevole (BE; aee suisse, Alpiq, Swissolar), sempre che non si tratti di edifici protetti o degni di essere conservati (BE).

Secondo NW e OW, l'esenzione dall'autorizzazione per gli impianti solari dovrebbe applicarsi anche alle aree di parcheggio.

AG, AI, VS; DCPA, EnDK e SGV/ACS vorrebbero che il rapporto esplicativo menzionasse esplicitamente che le coperture dei parcheggi rientrano nei termini «tetto piano» o «tetto leggermente inclinato». Gli impianti solari sulle coperture dei parcheggi dovrebbero essere esenti da autorizzazione (SO; PLR, PES; Alpiq, Swissolar), perlomeno nelle zone per il lavoro (SO; PLR, PES, PSS, aee suisse, ASPU, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SES, SIA, Swissolar).

Almeno il rapporto esplicativo dovrebbe spiegare cosa si intende per «tetto leggermente inclinato» (AR, OW, ZH), ad esempio come segue: «I tetti leggermente inclinati presentano una pendenza fino a un massimo di 22 gradi» (OW). Secondo TG, ai fini dell'aumento della certezza del diritto cui mira il progetto, si dovrebbe rinunciare all'integrazione «o a un tetto leggermente inclinato» (dal punto di vista della tecnica della costruzione, i tetti piani presentano di regola una leggera pendenza) o definire un angolo di inclinazione massimo.

ZG chiede che venga chiarito se la precisazione «in una zona per il lavoro» si riferisce solo ai tetti leggermente inclinati o anche ai tetti piani.

Il WWF ritiene che dovrebbe essere anche possibile installare, in un secondo momento, impianti solari non soggetti ad autorizzazione anche su tetti verdi autorizzati, garantendo tuttavia il mantenimento della funzione del tetto verde o che qualsiasi eventuale modifica venga approvata nel quadro della regolare procedura di approvazione.

TG sottolinea infine che, in linea di principio, tali adeguamenti specifici dell'OPT (adattamento sufficiente di impianti solari su tetti piatti nelle zone per il lavoro) non sono a suo avviso opportuni nell'ottica della chiarezza della stessa ordinanza.

2.1.2.3.1 Lettera a

AR considera una buona soluzione quella di mantenere tale disciplina.

La formulazione «sporge dal tetto al massimo di un metro» non è invece considerata precisa da SG, AES, Axpo, CKW, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SES e Swissolar. ZH preferirebbe un riferimento al bordo del tetto, BE e WWF al «bordo superiore del tetto» e Axpo, CKW e AES utilizzerebbero il termine «attico». Secondo SG, a causa dell'ombra proiettata dagli attici potrebbe essere sfruttata solo una piccola parte della superficie del tetto. Gli attici dovrebbero poter sporgere fino a un massimo di un metro (SG, PSS) dal bordo dei tetti piani (ASPU, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, SES).

NE propone 1,2 metri. VD è del parere che, quando un tetto viene risanato con una coibentazione e un inverdimento, l'altezza di un metro può rivelarsi troppo bassa. GE propone l'aggiunta di una lettera c che precisi che gli impianti solari devono essere disposti in modo da permettere un inverdimento del tetto che ne sfrutti tutto il potenziale e che al tempo stesso assicurino un'elevata resa energetica.

Alpiq, Romande Energie e Swissolar ritengono che, nel caso di una combinazione tra inverdimento del tetto e impianti fotovoltaici, l'altezza massima degli impianti FV dal tetto dovrebbe essere aumentata significativamente, affinché, in assenza dell'obbligo di autorizzazione, i tetti possano essere sfruttati al meglio per la produzione fotovoltaica, la ritenzione e la biodiversità. Alpiq è dell'opinione che il limite dovrebbe essere innalzato anche nelle zone ricche di neve.

Secondo Alpiq e Swissolar, gli impianti sui tetti piani dovrebbero essere consentiti senza obbligo di autorizzazione, se sopraelevati.

Pronovo suggerisce che la formulazione «integrati esteticamente» venga sostituita con «che costituiscono visivamente un'unità».

2.1.2.3.2 Lettera b

AR considera una buona soluzione quella di mantenere tale disciplina.

Secondo BE, si dovrebbe prescrivere in modo più preciso (e per analogia) un determinato arretramento del bordo del tetto. SO è invece del parere che si dovrebbe far retrocedere l'impianto solare dell'equivalente della sua altezza rispetto all'allineamento dell'edificio o della facciata.

VD e PUSCH-Gutzwiller considerano che tale disposizione sia eccessivamente severa nelle zone per il lavoro e ne chiedono lo stralcio.

NE la considera infondata e difficile da attuare con la formulazione data.

2.1.2.4 Altre osservazioni

2.1.2.4.1 Capoverso 1

Il capoverso 1 lettera d dovrebbe essere incluso nella revisione (AI, AR, NW, OW, SG, VS, PSS, aee suisse, Alpiq, DCPA, CKW, EnDK, Romande Energie, SGV/ACS). PSS, UDC, Alpiq, Axpo, CKW e Romande Energie vorrebbero che si rinunciasse al requisito di una superficie compatta. Spazi lasciati vuoti per motivi tecnici o una disposizione sfalsata degli impianti dovuta alla superficie disponibile (AI, NW, SG, VS, aee suisse, Alpiq, DCPA, EnDK, Swissolar, AES, WWF) – o spazi lasciati vuoti per motivi tecnici o costruttivi dovuti alla superficie disponibile (AR) – dovrebbero essere consentiti, almeno come eventualità (CKW, AES). Axpo ritiene che si debba anche tenere conto degli effetti dell'ombra proiettata dalle sovrastrutture.

AR è anche dell'opinione che nel rapporto esplicativo si dovrebbe indicare esplicitamente che cosa si intende per spazi lasciati vuoti per motivi tecnici o costruttivi (camino, finestre per tetti, abbaini, forma del tetto ecc.) e si dovrebbe aggiungere che è ammesso uno sfalsamento dei moduli, tenendo conto della simmetria e delle linee/allineamenti.

AES auspica lo stralcio della lettera d nel suo complesso. BE parte dal presupposto che le lettere c e d del capoverso 1 non siano più valide e ritiene che ciò debba in ogni caso essere precisato.

Secondo BS, non si dovrebbero definire requisiti per consentire la costruzione di impianti solari senza obbligo di autorizzazione nelle zone per il lavoro e questo dovrebbe perlomeno essere chiarito.

I numerosi impianti solari realizzati nel Cantone di ZG al di fuori delle zone edificabili evidenziano l'importanza dell'adeguamento estetico nei singoli casi, senza limitare la promozione delle energie rinnovabili o generare costi più elevati per i committenti. Pertanto, secondo ZG al di fuori delle zone edificabili devono essere rispettati imperativamente i requisiti attuali di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettera a - d OPT.

2.1.2.4.2 Facciate

Le facciate dovrebbero essere equiparate ai tetti (AG) e nelle zone per il lavoro dovrebbero essere soggette alla stessa regolamentazione (SH, Biomasse Suisse, PES, PSS, SES); tale situazione è da verificare nelle zone abitative (SES).

2.1.2.4.3 Abbagliamento causato da impianti fotovoltaici

LU richiama l'attenzione sul fatto che, nei singoli casi di cui ha conoscenza, l'abbagliamento causato da impianti fotovoltaici può condurre a controversie giuridiche. Anche se il diritto in materia di pianificazione del territorio e di costruzione definiscono, a determinate condizioni, tali impianti come esenti dall'obbligo di autorizzazione edilizia, il loro effetto abbagliante può ritardare e a volte persino impedire la loro realizzazione a causa delle rivendicazioni di difesa dei diritti di proprietà contemplati dal diritto di vicinato. Ciò ostacola un'espansione rapida e su larga scala delle energie rinnovabili. LU è quindi del parere che debbano essere sviluppate urgentemente, a livello federale, soluzioni praticabili per eliminare questo conflitto tra obiettivi.

2.1.2.4.4 Potenziale delle sinergie con inverdimenti di tetti e facciate

Secondo SPS; Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller e ASPU, in un altro capoverso si dovrebbe esigere la verifica del potenziale delle sinergie tra il fotovoltaico e gli inverdimenti, così come l'esame dei benefici per la protezione del clima, l'adattamento al clima e la biodiversità.

2.1.3 Articolo 32c

2.1.3.1 In generale

La presente disposizione è sostenuta nella sua totalità da BE, VS; AST, CKW, Energie Zukunft Schweiz, InfraWatt, LAVEBA Genossenschaft, SIA, suissetec, USPI e USPV, nonché in particolar modo da ewz e in linea di principio da GL, SSES e VESE. UDC, Energie Zukunft Schweiz, SSES e VESE la considerano un passo nella giusta direzione. VS e UDC ritengono opportuno che venga esaminata la possibilità di estendere il campo di applicazione di questo articolo anche ad altre infrastrutture al di fuori delle zone edificabili.

HEV non si esprime su questa disposizione.

Per quanto riguarda l'applicazione pratica, TG è dell'opinione che il presente nuovo articolo dovrebbe fare riferimento alla ponderazione globale degli interessi di cui all'articolo 24 lettera b LPT.

A parere di CFSM e CFNP, un progetto non conforme alla zona che, per la sua portata o la sua struttura ha un impatto significativo sul regolamento di utilizzazione, può essere autorizzato solo dopo la relativa modifica del piano di zona sulla base dell'obbligo generale di pianificazione di cui all'articolo 2 LPT. Le costruzioni e gli impianti che per loro natura possono essere presi in considerazione in maniera adeguata solamente in una procedura di pianificazione non possono ottenere autorizzazioni eccezionali (DTF 124 II 255 cons. 3). Probabilmente, secondo le Commissioni, rientrano in questa fattispecie solo raramente gli impianti solari poco appariscenti installati sulle facciate insignificanti delle case al di fuori delle zone edificabili; questa potrebbe tuttavia essere più la regola che l'eccezione per gli impianti su dighe, bacini di accumulazione o superfici agricole. Né la revisione dell'OPT né il relativo rapporto esplicativo menzionano tuttavia l'obbligo di pianificazione di cui all'articolo 2 e all'articolo 8 capoverso 2 LPT. Tale obbligo non può in alcun caso essere eluso dalle disposizioni dell'OPT; le Commissioni chiedono quindi che ciò venga chiarito nel rapporto esplicativo. Visto l'obbligo di pianificazione, il nuovo articolo 32c OPT semplificherà l'ottenimento di un'autorizzazione eccezionale - in quanto d'ubicazione vincolata - solo per i piccoli impianti solari senza impatto considerevole e situati al di fuori delle zone o degli oggetti protetti. Sempre secondo CFSM e CFNP, va fatto notare che tutti gli altri impianti sono soggetti all'obbligo di pianificazione e continueranno a esserlo anche con il previsto adeguamento dell'OPT.

Le Commissioni constatano inoltre che negli ultimi anni sono stati approvati e realizzati vari impianti solari su facciate, dighe e pareti antirumore al di fuori delle zone edificabili, dopo che erano stati riconosciuti come d'ubicazione vincolata dalle autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione. Pertanto, le disposizioni attualmente vigenti della legislazione in materia ambientale e di pianificazione territoriale non impediscono manifestamente lo sfruttamento dell'energia solare al di fuori delle zone edificabili. Anche il nuovo articolo 32c OPT richiede una considerazione dei casi individuali e una

ponderazione degli interessi. CFSM e CFNP si chiedono quindi quanto sia effettivamente grande il beneficio che questo nuovo articolo apporta nella pratica.

Il WWF è in linea di principio d'accordo che il passo verso la costruzione di impianti solari al di fuori delle zone edificabili avvenga con cautela. Lo sfruttamento dell'energia solare riscuote grandi simpatie presso la popolazione. È quindi importante mantenere tale buona accettazione e procedere speditamente con il potenziamento di questo tipo di energia.

AR è del parere che la novità proposta dall'articolo 32c sia diametralmente in contrasto con l'idea e il concetto di base dell'articolo 24 LPT e con la giurisprudenza che ci si poggia, dato che crea più o meno arbitrariamente delle categorie di casi che dovrebbero essere d'ubicazione vincolata ai sensi dell'articolo 24 lettera a LPT. A ciò si aggiunge il fatto che tali categorie di casi non possono essere definiti a livello di ordinanza, ma al massimo possono essere sanciti per legge.

AR non reputa neppure opportuno che l'autorizzazione di impianti solari di cui all'articolo 24 LPT in combinato disposto con l'articolo 32c OPT su edifici e impianti esistenti legalmente autorizzati si discosti dall'autorizzazione di base (in particolare agli artt. 16a e 24 segg. LPT). Ciò condurrebbe all'accumularsi di diverse fattispecie di autorizzazione edilizia per uno stesso edificio o impianto. AR propone invece che la possibilità di semplificare le autorizzazioni per gli impianti solari venga data nelle singole fattispecie di autorizzazione edilizia. A suo parere, a livello di legge vi è certamente necessità di intervento in merito.

AR sostiene infine che l'articolo 32c è pieno di concetti giuridici indefiniti e poco chiari e che le spiegazioni a riguardo sono incomprensibili.

La ElCom chiede invece che, per motivi di trasparenza, nel rapporto esplicativo (alla pag. 2) sia spiegato che, con l'autorizzazione facilitata di impianti fotovoltaici al di fuori delle zone edificabili, aumenteranno i costi di rete.

2.1.3.2 Capoverso 1

2.1.3.2.1 In generale

Secondo VD, agli impianti termici solari sulla facciata di un edificio al di fuori delle zone edificabili si dovrebbe applicare la stessa regola che vale per gli impianti fotovoltaici. Per ragioni di parità di trattamento, per questo caso specifico dovrebbe essere pertanto aggiunto un ulteriore capoverso.

2.1.3.2.2 Ingresso

USC, aee suisse, Alpiq, Energie Zukunft Schweiz, Romande Energie, Funivie Svizzere e Swissolar accolgono con favore questo chiarimento per quanto concerne l'ubicazione vincolata.

Swissolar è tuttavia del parere che le precisazioni sui casi di applicazione contenute nel rapporto esplicativo siano troppo restrittive.

Secondo VS, nel caso fosse ancora assente, dovrebbe essere sufficiente poter realizzare l'allacciamento alla rete elettrica successivamente, al momento della costruzione dell'impianto solare, senza grandi costi o conseguenze negative.

Romande Energie sostiene che, oltre all'impianto solare vero e proprio, come parte dell'impianto dovrebbero essere considerate anche l'infrastruttura per il suo allacciamento alla rete elettrica, come ad esempio le linee elettriche o eventuali stazioni di trasformazione in grado di trasferire l'energia prodotta.

Per GL, OW e VD è importante che la ponderazione globale degli interessi rimanga una condizione essenziale al rilascio di un'autorizzazione.

Il PSS è del parere che, in linea di principio, per i vari tipi di impianti fotovoltaici dovrebbe essere

fatta una ponderazione degli interessi e che dovrebbero essere trattati prioritariamente gli impianti su infrastrutture esistenti o nelle zone già edificate. Si dovrebbe inoltre far sì che i nuovi impianti abbiano l'impatto più ridotto possibile sulla biodiversità e sulla protezione del paesaggio. Gli impianti fotovoltaici installati su bacini di accumulazione o su terreni agricoli (impianti agrivoltaici) nonché gli impianti realizzati su superfici libere dovrebbero pertanto essere trattati come una seconda priorità.

SAB reputa che in questo caso occorrerebbe rinunciare alla ponderazione degli interessi.

Secondo EIC si dovrebbe emanare l'obbligo generale di smantellare gli impianti solari al termine di un periodo di sfruttamento energetico di un massimo di 30 anni, in modo che l'utilizzo agricolo diventi nuovamente possibile sull'intera superficie.

Nonostante – o date – le spiegazioni nel rapporto esplicativo, a CFSM e CFNP non è chiaro che cosa significhi esattamente per l'esecuzione la formulazione «possono essere ... d'ubicazione vincolata». Secondo le Commissioni, l'ubicazione vincolata da dimostrare e giustificare dal punto di vista tecnico è una questione oggettiva, mentre la ponderazione degli interessi è una questione giuridica. Se la ponderazione globale degli interessi dall'esito aperto viene presa sul serio, nel rapporto esplicativo sull'adeguamento dell'OPT non si può presentare un determinato risultato come se fosse la regola. Secondo le Commissioni, il rapporto esplicativo dovrebbe essere quindi conseguentemente chiarito: anziché parlare di impianti che di regola sono d'ubicazione vincolata, si dovrebbe fare riferimento alla precisa deduzione di tale ubicazione vincolata, tenendo conto dei casi individuali.

BL ritiene che il testo normativo e il rapporto esplicativo debbano essere armonizzati meglio tra loro.

2.1.3.2.3 Lettera a

La presente disposizione è accolta favorevolmente da TI, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, SHS e SL-FP, e in linea di principio da SO. USC si dice d'accordo con la priorità data all'utilizzazione di superfici esistenti particolarmente adatte.

Per questa disposizione vengono proposte le seguenti precisazioni: «nelle superfici già utilizzate per altri scopi» (AG) o in tutte le superfici che sono già soggette ad altri vincoli (Biomasse Suisse, PES, PSS) o su altre infrastrutture (pvl). Ne viene proposta anche l'estensione (BE; ADEV, aee suisse, Alpiq, ASPU, InfraWatt, OptimaSolar Schweiz, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SSES, VESE, WWF) a tutti gli edifici e impianti esistenti (TG) o non conformi alla zona (CDCA) o ad altre infrastrutture (pvl, ADEV) o ai confini stradali (AG) o alle infrastrutture stradali (TI; Alleanza del Centro, PLR, PSS; aee suisse, ASPU, Energie Zukunft Schweiz, Ökostrom Schweiz, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SES, SIA, SSES, VESE) o alle infrastrutture di trasporto [rete ferroviaria, rete stradale, parcheggi, gallerie, tunnel, tetti, scarpate ecc.] (VS; InfraWatt) o agli impianti ferroviari e agli skilift (BE) o ai muri di sostegno (VD). Secondo alcuni dovrebbero essere menzionati anche i tetti (USC; aee suisse, Ökostrom Schweiz) ed eventualmente si potrebbero usare gli iperonimi «involucro degli edifici» (USC) o «manufatti» (SAB). Swissolar è dell'opinione che le coperture sarebbero possibili anche sulle strade cantonali e che, ovviamente, anche gli impianti su superfici libere potrebbero essere realizzati nelle scarpate nonché nelle uscite autostradali. A un'utilizzazione multipla si presterebbero ad esempio facciate, dighe, pareti antirumore, bacini di accumulazione, tracciati ferroviari, parcheggi, superfici agricole, discariche e zone di estrazione dismesse (SH), nonché recinzioni (Alleanza del Centro, PSS; aee suisse, LAVEBA Genossenschaft, Ökostrom Schweiz, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, SES, SIA, SSES, VESE). L'enumerazione dovrebbe essere il più completa possibile (Energie Zukunft Schweiz, SSES, VESE) e comprendere anche le scarpate e le barriere (Energie Zukunft Schweiz).

Quanto al requisito dell'esistenza legale prevedibile a lungo termine della superficie in questione, esso è indispensabile (CFSM, CFNP) o deve essere precisato (ZG) o stralciato senza sostituzione (SO; Ökostrom Schweiz). Le autorizzazioni edilizie non vengono rilasciate per un periodo limitato (SO).

Anche gli impianti solari sulle discariche dismesse e sulle ex zone di estrazione dovrebbero essere considerati d'ubicazione vincolata se contribuiscono ad aumentare la biodiversità. Secondo SH, la condizione è che siano elaborati piani individuali in materia di biodiversità. ADEV, Energie Zukunft Schweiz, OptimaSolar Schweiz, SSES e VESE ritengono che gli impianti fotovoltaici sulle discariche dovrebbero poter essere costruiti per i 50 anni di durata dell'obbligo di manutenzione. Secondo EIC tale disciplina dovrebbe anche applicarsi alle seguenti aree: aree situate in ex zone di estrazione di materiali e che si trovano in una fase di rinaturazione, la quale viene favorita dall'impianto solare; aree con particolari deficit territoriali che possono essere attenuati, ad esempio, attraverso misure nel settore della biodiversità rese possibili dall'impianto solare; aree inquinate e pertanto da sorvegliare (EIC).

VD osserva che non è chiaro se il termine «superficie» si riferisca solo alle superfici che sono state «massicciamente» edificate dall'uomo (con cemento, metallo, legno ecc.) o anche ad altre superfici come scarpate (ad es. terrapieni, scarpate stradali, scarpate sui cantieri, argini), barriere paravalanghe (strutture di metallo senza una vera e propria «superficie») o ad altre superfici non edificate o non utilizzabili, ma naturali (pareti rocciose, rocce, ghiacciai o anche isole di traffico delle uscite autostradali) come ubicazioni adatte per gli impianti solari (con riserva di una buona integrazione nel paesaggio). VD è dell'opinione che anche questi casi debbano essere considerati come opzioni, a condizione che non pregiudichino altri interessi preponderanti.

Secondo AR e JU, questa disposizione è problematica. JU fa notare che, conformemente all'OPT, gli impianti solari sulle facciate al di fuori delle zone edificabili sarebbero considerati ammissibili, mentre molte altre trasformazioni di edifici nello stesso tipo di zone dovrebbero essere esaminate attentamente, ad esempio per garantirne una buona integrazione nel paesaggio. L'opportunità di una tale differenza nell'esecuzione tra vari tipi di lavori al di fuori delle zone edificabili non è, a suo parere, evidente.

AR respinge con decisione l'ubicazione vincolata degli impianti solari «integrati esteticamente in superfici quali facciate», perché a suo avviso ciò comporterebbe che gli impianti solari vengano approvati praticamente su tutte le facciate, sui tetti (a meno che non siano già esentati dall'approvazione secondo l'art. 18a LPT) e su altre superfici di tutti gli edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili. Questo sarebbe anche il caso, ad esempio, delle facciate delle case tradizionali dell'Appenzello, dotate di pannelli in legno e di scandole dello stesso materiale. Secondo il rapporto esplicativo, «integrato» significa anche avvitato su una facciata. In questi casi, la riserva di interessi preponderanti che si oppongono al progetto non fornirebbe alcun pretesto per negare l'ubicazione vincolata. AR ritiene che, prima di «tappezzare» capillarmente facciate ed elementi simili al di fuori delle zone edificabili con impianti solari, si dovrebbe sfruttare in particolare il potenziale ancora inutilizzato sui tetti.

Per quanto riguarda l'integrazione estetica, secondo PSS deve essere applicata in linea di principio la gerarchia dei valori di cui all'articolo 18a cpv. 4 LPT. ADEV, SSES, VESE lamentano che all'estetica venga dato complessivamente troppo peso.

A NE non è chiaro come i collettori solari possano essere installati nelle facciate conformemente a questa disposizione, se si applica anche l'articolo 24c LPT.

SIA fa notare che il rapporto esplicativo spiega che sono escluse dal campo di applicazione le superfici con un orizzonte temporale di esistenza limitato. Con l'introduzione dell'economia circolare, che prevede che gli impianti vengano pianificati e installati in modo da poter essere in seguito facilmente riutilizzati altrove, l'esclusione delle costruzioni di vita breve non sembrerebbe quindi più essere imperativa.

2.1.3.2.4 Lettera b

SO, pvl, USC, Axpo, SHS e SL-FP sono d'accordo con quanto proposto. Tuttavia, secondo Axpo e WWF, i bacini di accumulazione sono ubicazioni difficili e nella realizzazione degli impianti galleggianti mobili occorre superare alcune sfide tecniche e in particolare economiche. WWF ritiene importante che nella procedura di autorizzazione si prevenivano conseguenze negative, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'acqua a causa dei materiali utilizzati.

A parere di SG, la disposizione deve essere precisata chiarendo che, quando si approvano impianti solari mobili galleggianti su un bacino di accumulazione, deve essere preso in considerazione anche l'impatto sul paesaggio.

TI, ZG, CFSM, CFNP e Pro Natura auspicano lo stralcio della disposizione. TI chiede che venga stralciata la lettera b. Fa inoltre notare che il diritto cantonale non permette impianti fotovoltaici galleggianti su superfici lacustri naturali o artificiali. Ritiene che la norma ben rifletta le sensibilità del Parlamento su questa tipologia di impianti, sensibilità a suo giudizio ancora attuale. Non può tuttavia escludere che a livello nazionale vi possano essere delle situazioni in cui, del tutto eccezionalmente, simili impianti possano essere presi in considerazione. In questi casi, TI è del parere che tali impianti debbano essere valutati caso per caso (con la dimostrazione d'ubicazione vincolata) oppure pianificati.

CFSM e CFNP ritengono che un obbligo di pianificazione dovrebbe essere la regola.

Quanto alla formulazione «nello spazio alpino», la si deve cancellare (BE, VD; PSS, pvl; SAB, ADEV, aee suisse, ewz, Energie Zukunft Schweiz, Ökostrom Schweiz, OptimaSolar Schweiz, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SES, SIA, Swissolar) o si deve valutare l'opportunità di una sua cancellazione (AES). L'altezza massima deve essere ridotta (PES) o fissata a 1000 m s.l.m. (ASPU) o – in modo alternativo – deve essere fissata a 1000 m s.l.m. o limitata alle «regioni di montagna» (SSES, VESE). Il PSS fa tuttavia notare che gli impianti fotovoltaici sui bacini di accumulazione non dovrebbero essere trattati prioritariamente – occorre prima utilizzare il potenziale per gli impianti in zone già edificate che hanno un impatto limitato sulla biodiversità.

Alpiq ritiene che la disposizione non dovrebbe essere limitata agli impianti galleggianti, ed essere estesa anche ai bacini di compensazione.

A NE non è chiaro come i collettori solari saranno liberati dalla neve e dal ghiaccio in inverno.

Secondo TG, adeguamenti così specifici dell'OPT non sono opportuni nell'ottica della chiarezza della stessa ordinanza.

2.1.3.2.5 Lettera c

La disposizione viene accolta con particolare favore (Schweizer Obstverband) o in linea di principio (BE, SO; AES, Axpo, Bio Suisse, FDP Weiningen, FiBL, LAVEBA Genossenschaft, Verband Berner Früchte).

NE, OW, TI, ZG; ASPU, CDCA, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, SHS e SL-FP, invece, ne chiedono lo stralcio. CFSM e CFNP non possono valutare né positivamente né negativamente un'ubicazione vincolata per gli impianti solari adiacenti alle zone edificate. Entrambe le Commissioni ritengono infatti che anziché un regime di autorizzazioni eccezionali, infatti, per questo tipo di impianti sarebbe preferibile una base giuridica in materia di pianificazione del territorio (ad es. zone agricole speciali).

GE è del parere che questa disposizione presenti molti punti deboli e che, nella sua attuale formulazione, violi il principio costituzionale della separazione tra zone edificabili e zone non edificabili. SG ritiene che vari concetti nel rapporto esplicativo (ad es. «in territori meno sensibili» o «in aree piuttosto sensibili») debbano essere precisati in modo che si prestino a un'univoca interpretazione e

che la loro applicazione sia chiara. Per JU, la portata di questa disposizione non sembra essere sufficientemente chiara nel progetto posto in consultazione.

LAVEBA Genossenschaft è dell'opinione che la realizzazione di un impianto agrivoltaico dovrebbe essere subordinata a una doppia utilizzazione del terreno.

Viene chiesto un chiarimento dei termini «comprensori adiacenti a zone edificabili» (BL), «strutture» (BL) e «integrati in strutture» (ZH). LU auspica che venga precisato se con l'espressione «integrati in strutture» sono intese strutture edilizie e/o economiche. Per SO non è chiaro se anche i vantaggi finanziari debbano essere conteggiati tra le «maggiori rese». BL ritiene che nel rapporto esplicativo debba essere chiarito che non possono essere fatti valere vantaggi finanziari in relazione al prezzo del suolo. Secondo GE, per essere autorizzato un impianto solare deve permettere un aumento della produzione agricola: la sola possibilità di un proseguimento delle attività agricole non sarebbe invece sufficiente.

ZH considera necessario che venga spiegato quando è soddisfatto il criterio «degli scopi sperimentali o di ricerca».

Secondo SO, il requisito secondo il quale si deve trattare di zone meno sensibili dal punto di vista estetico dovrebbe essere esplicitamente integrato nel testo dell'ordinanza.

A parere di JU e NE, sulle superfici agricole utili non dovrebbero essere realizzati impianti che non siano in relazione con l'agricoltura. SG reputa che, dal punto di vista agricolo, gli impianti agrivoltaici non forniscano alcun vantaggio alla coltivazione agricola e che la pressione sull'agricoltura in «luoghi idonei» aumenterà, poiché tali impianti hanno un maggiore rendimento rispetto a una coltivazione del suolo. Il criterio del vantaggio procurato alla coltivazione agricola dovrebbe essere stralciato (SG) o riconsiderato (SSES, VESE). Per ADEV, dovrebbe essere sufficiente che gli impianti incidano positivamente sulla biodiversità. SSES e VESE fanno notare che, in genere, una coltivazione più estensiva aumenta la biodiversità, il che è anche un imperativo del momento per l'agricoltura. Osservano inoltre che gli impianti agrivoltaici sono anche meno compatibili con l'agricoltura intensiva, perché per quest'ultima trovano generalmente impiego grandi macchinari.

Secondo Swissolar, anche la protezione delle colture, ad esempio, dalla grandine o dall'eccessivo irraggiamento solare (senza aumento del rendimento), dovrebbe essere considerato come «vantaggio alla coltivazione agricola» e pertanto gli impianti che la forniscono dovrebbero essere ritenuti idonei all'autorizzazione. FDP Weiningen fa ulteriori proposte per la precisazione del termine «vantaggi». PLR, UDC e Axpo sono dell'opinione che anche l'integrazione degli impianti fotovoltaici nelle infrastrutture agricole esistenti che non sono direttamente adiacenti alle zone edificabili dovrebbe poter essere autorizzata, mentre AES pensa che se ne dovrebbe almeno verificare l'idoneità all'autorizzazione.

La compatibilità con la coltivazione agricola dovrebbe essere una condizione sufficiente (Alpiq, Energie Zukunft Schweiz, Ökostrom Schweiz, OptimaSolar Schweiz, Romande Energie, SIA) o dovrebbe essere sufficiente che gli impianti fotovoltaici siano integrati in strutture che non causano svantaggi significativi alla coltivazione agricola (Schweizer Obstverband). Anche gli impianti fotovoltaici nei terreni agricoli in comprensori adiacenti a zone edificabili dovrebbero quindi essere possibili se non sorgono svantaggi per la coltivazione agricola (PSS; SES) o se le conseguenze sulla produttività dei raccolti sono solo limitate (PSS) o la produzione agricola non venisse significativamente ridotta (Bio Suisse, FiBL). PSS sottolinea che, anche in questo caso, è necessario che tali impianti non vengano trattati in modo prioritario e che prima si sfrutti il potenziale ancora disponibile sulle infrastrutture già esistenti.

A parere del WWF, l'importante è che non si tratti solo di vantaggi a breve termine, ma anche a medio e lungo termine.

Gli impianti agrivoltaici dovrebbero essere ammessi se è dimostrato un aumento della sostenibilità (PES) o se viene richiesta una prova della sostenibilità (Bio Suisse, FiBL). Schweizer Obstverband osserva che i moderni impianti fotovoltaici permetteranno di sostituire gli attuali sistemi di protezione dalle intemperie, pellicole e reti, generando meno rifiuti di plastica in futuro.

WWF sostiene che, nel quadro delle autorizzazioni, si deve prestare particolare attenzione all'integrazione degli impianti agrivoltaici nel paesaggio per mantenere o aumentare l'accettazione da parte della popolazione. A suo avviso, la limitazione ai comprensori adiacenti alle zone edificabili è una buona base per raccogliere esperienze e sviluppare una best practice.

Tale limitazione deve invece essere stralciata (secondo AG, GE, SH, VD; PLR, PES; USC; aee suisse, Alpiq, Ökostrom Schweiz) o riesaminata (secondo BE). BE, PES e USC temono che le autorità esecutive e i tribunali possano trarre da questa disposizione una conclusione inversa, considerando quindi non d'ubicazione vincolata gli impianti solari in strutture non adiacenti a zone edificabili. Per questo stesso motivo, BE considera necessario un chiarimento nell'ordinanza. SH e VD ritengono che - laddove vengono utilizzati, ad esempio, tunnel e serre - le superfici debbano essere in linea di principio ritenute idonee per l'utilizzazione di impianti solari, poiché ciò non comporterebbe un ulteriore deterioramento del paesaggio.

Il PSS considera sufficiente l'alternativa proposta nella revisione dell'OPT secondo la quale gli impianti solari possono essere d'ubicazione vincolata se si trovano in comprensori adiacenti a zone edificabili o se si tratta di impianti destinati a scopi sperimentali o di ricerca.

Schweizer Obstverband e Verband Berner Früchte auspicano un'estensione della disposizione ai comprensori che si trovano in zone ad agricoltura intensiva o sono adiacenti a tali zone e alle superfici con colture speciali pluriennali.

FDP Weiningen è del parere che, anziché utilizzare la formulazione «comprensori adiacenti a zone edificabili», sarebbe sufficiente parlare di «comprensori che si trovano nelle vicinanze di zone edificabili o di infrastrutture come strade o tracciati ferroviari».

Secondo PES e USC, con questa disposizione numerosi impianti agrivoltaici già esistenti diventerebbero non conformi alla zona. USC è dell'opinione che ci siano ancora abbastanza criteri, come la protezione della natura e del paesaggio, che hanno un effetto limitante nella procedura di autorizzazione. Sostiene inoltre che va da sé che, nell'ambito di tale procedura, occorre far sì che il sito di tali impianti possa essere urbanizzato con un onere ragionevole. Per permettere un'evoluzione dinamica del settore dell'agrivoltaico nelle strutture auspiccate, ma per evitare sviluppi indesiderati, USC propone quindi che la Confederazione tenga un elenco dei sistemi e delle strutture di produzione auspicati. Aggiunge anche che, se dovessero aprirsi nuove possibilità tecniche, la Confederazione potrà facilmente ampliare questo elenco insieme al settore dell'agricoltura e della protezione del paesaggio. Lo stesso vale per gli effetti indesiderati. In un tale elenco, ad esempio sotto forma di direttiva o di aiuto all'esecuzione, dovrebbero essere inclusi gli impianti delle colture speciali. Si dovrebbe tuttavia evitare di includervi strutture fisse che proiettano ombra sui pascoli poiché a questo scopo possono essere impiegate soluzioni naturali senza costruzioni, come ad esempio gli alberi. Infine vi dovrebbero assolutamente rientrare le costruzioni mobiliari, i generatori solari mobili ecc. (USC).

ZHAW considera che l'ubicazione vincolata di tali impianti non sia sufficientemente motivata.

Secondo TI, la qualità del paesaggio è strettamente legata dalla chiara percezione di un confine tra il costruito e gli spazi liberi: laddove tale confine si perde il paesaggio ne risulta gravemente impoverito e banalizzato (TI). A suo giudizio, l'agrivoltaico dovrebbe pertanto essere promosso attraverso pianificazioni speciali e non in un regime di autorizzazioni eccezionali. CDCA e USDCR sottolineano che gli obiettivi costituzionali della sicurezza alimentare e della tutela delle superfici per l'avvicendamento delle colture sono prioritari. Secondo NE e CDCA, è difficile immaginare che, sotto i collettori solari, i campi continuino a essere utilizzati per l'agricoltura e che, grazie alla sovrapposizione di tali impianti, si possano ottenere maggiori rese. CDCA afferma che questo tipo di agricoltura non è stato ancora inventato.

ZH è del parere che si debba disciplinare lo smantellamento degli impianti e che gli edifici agricoli debbano ottenere un'autorizzazione edilizia solo quando è indicato che devono essere demoliti alla cessazione dell'attività.

Secondo ZH, analogamente agli articoli 36 e 37 OPT, occorre stabilire in quali casi può non essere necessaria una procedura di pianificazione secondo l'articolo 16a LPT. ZHAW fa notare che, secondo la giurisprudenza, gli impianti più grandi (non conformi alla zona) sono assoggettati al piano di utilizzazione, obbligo che non può essere eluso con un'autorizzazione eccezionale.

La questione se in futuro gli impianti fotovoltaici (isolati) al di fuori delle zone edificabili saranno realizzabili più o meno facilmente è talmente importante che richiederebbe una base formale in una legge (ZHAW).

ZH sostiene che occorre spiegare se gli impianti possono essere costruiti secondo il regime del diritto della superficie e quali conseguenze di diritto fondiario (divieto di divisione materiale ecc.) potrebbero derivarne. Si dovrebbe anche chiarire se l'autorizzazione possa essere concessa indipendentemente da chi è il proprietario del fondo, da chi è l'attuale gestore e da chi è il committente.

Secondo TG, adeguamenti così specifici dell'OPT non sono opportuni nell'ottica della chiarezza della stessa ordinanza.

Bio Suisse e FiBL ritengono che gli scopi sperimentali o di ricerca dovrebbero essere disciplinati separatamente come lettera d.

FDP Weiningen è dell'opinione che le autorizzazioni edilizie rilasciate dovrebbero essere limitate a 30 anni, con possibilità di proroga per 10 anni.

Pur essendo auspicabile, l'allacciamento alla rete elettrica non dovrebbe essere una condizione per l'agrivoltaico (Schweizer Obstverband, Verband Berner Früchte).

Secondo AG, il rapporto esplicativo dovrebbe essere in linea di principio adeguato ai sensi del testo dell'ordinanza e l'ultimo paragrafo dovrebbe essere stralciato senza sostituzione. In particolare si dovrebbe affermare esplicitamente che tutti i tipi di impianti fotovoltaici possono essere realizzati su tutte le superfici agricole, se vengono installati su infrastrutture utilizzate per l'agricoltura.

2.1.3.3 Capoverso 2

USC si dice d'accordo sempre che ciò non richieda iscrizioni nel registro fondiario con conseguenze in termini di costi. CFSM e CFNP reputano che questo capoverso sia importante e indispensabile.

2.1.4 Articolo 42 capoverso 5

La disposizione è accolta del tutto favorevolmente (VD; ADEV, aee suisse, AST, ASPU, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, SES, SSES, Swissolar, USPI, VESE) o almeno in linea di principio (SO).

Secondo SHS e SL-FP, tale disposizione corrisponde alla prassi del Tribunale federale (DTF 1C_311/2012) e può quindi essere stralciata.

A parere di LU, quando si installano moduli solari su facciate in legno o pannelli in fibrocemento, bisogna prestare particolare attenzione affinché il loro colore, formato o effetto abbagliante non mettano in discussione la loro integrazione o la conservazione dell'identità di un edificio.

SO fa notare che, anche se il testo dell'ordinanza si riferisce chiaramente solo all'articolo 18a capoverso 1 LPT, ovvero agli impianti che devono essere comunque annunciati, nel rapporto esplicativo si fa riferimento, quando si spiega il secondo capoverso, agli impianti non soggetti a tale

obbligo. Data la chiarezza del testo, a suo parere, non c'è tuttavia margine per questa interpretazione estensiva. Chiede quindi che tale discordanza venga corretta.

VD attira l'attenzione sul fatto che questa disposizione rende ridicola, se non assurda, la valutazione dell'identità di un edificio in relazione ad altre modifiche previste diverse dall'installazione di impianti solari. Propone di introdurre la possibilità (nell'ordinanza o altrimenti nella legge) di verificare l'integrazione nel paesaggio di tutti i tetti e le facciate di tutti gli edifici riscaldati legalmente costruiti al di fuori delle zone edificabili (artt. 16a, 24, 24b, 24c, 24d, 37a LPT e artt. 33, 39 OPT), quando venga presentata una strategia globale per il risanamento energetico. In questo modo, la strategia potrebbe anche includere un buon isolamento esterno, la sostituzione del sistema di riscaldamento, aperture adatte alla produzione di calore e la generazione di elettricità e acqua calda.

Secondo AR, questa disposizione è incomprensibile. Da un lato, l'avamprogetto di ordinanza e il rapporto esplicativo non coincidono. Ad esempio, gli impianti solari non soggetti all'obbligo di autorizzazione edilizia di cui all'articolo 18a LPT non vengono comunque valutati secondo l'articolo 24c LPT. Dall'altro, il legislatore dell'ordinanza non può decidere come due disposizioni di legge si relazionano tra loro.

NE sottolinea che questa disposizione prevede che non venga più verificato il rispetto degli elementi essenziali dell'identità di un edificio ai sensi dell'articolo 24c LPT, ma che, al contempo, occorrerebbe comprovare sempre che i collettori solari possano integrarsi bene nel tetto o nella facciata: a suo parere la disposizione è, se non altro, un po' contraddittoria.

2.1.5 Altre osservazioni

UDC e Axpo fanno notare che, con le modifiche di ordinanza proposte, gli impianti realizzati su superfici libere nelle regioni alpine continuano a essere vietati. Secondo UDC, Axpo e AES, in prossimità di infrastrutture esistenti (come strade, piste da sci o impianti dell'industria elettrica), si dovrebbe definire un perimetro entro il quale tali impianti su superfici libere possano essere autorizzati per sfruttare meglio il potenziale di produzione di elettricità invernale.

PES e PSS sono del parere che gli impianti fotovoltaici su superfici libere dovrebbero essere consentiti, a certe condizioni, anche su terreni agricoli. PSS è dell'opinione che, il più presto possibile, si dovrebbe permettere di raccogliere esperienze con impianti fotovoltaici su superfici libere nello spazio alpino e nell'Altopiano. A tal fine potrebbero essere adatte zone alpine abbandonate, superfici incolte, discariche e siti contaminati da sorvegliare, zone di estrazione di materiali dismesse ecc. PES sostiene che in primo piano vi sono le superfici poco produttive nelle regioni d'estivazione.

Secondo AES, per quanto riguarda gli impianti solari al di fuori delle zone edificabili, si dovrebbe inoltre garantire che anche tutti gli impianti e le condotte necessari per il trasporto dell'energia vengano considerati d'ubicazione vincolata e pertanto possano accedere a una procedura di autorizzazione semplificata.

UDC ritiene che tutte le procedure d'approvazione dei piani e di autorizzazione edilizia per tutte le energie rinnovabili debbano essere sostanzialmente snellite e che il diritto di ricorso delle organizzazioni debba essere abrogato. Inoltre, le basi giuridiche dovrebbero essere adeguate in modo tale che le procedure di costruzione e di concessione nel settore delle energie rinnovabili non possano più essere ostacolate sulla base di una ponderazione degli interessi, finché il rispettivo inventario di protezione non verrà approvato dal Parlamento in un atto normativo o una decisione sottostanti a referendum.

Viene anche sollevata l'esigenza di revisione relativa agli impianti a biomassa (pvl; aee suisse, Biomasse Suisse, Ökostrom Schweiz, USDCR, VSG) e altri impianti per l'impiego di energie rinnovabili (pvl). aee suisse, Biomasse Suisse e VSG fanno proposte concrete in merito.

pvl coglie l'occasione della consultazione sull'OPT per richiamare l'attenzione sul fatto che non solo l'energia solare, ma anche altre energie rinnovabili sono gravate da un grande onere amministrativo, soprattutto se si tratta di impianti al di fuori delle zone edificabili. L'ubicazione degli impianti eolici o idroelettrici è chiaramente fortemente vincolata. Tuttavia, anche gli impianti a biomassa sono legati a una determinata ubicazione – da un lato, a causa del luogo in cui si trova il digestato (in particolare impianti agricoli), ma anche a causa della mancanza di alternative nelle zone industriali, in cui oggi gli impianti a biomassa sono difficilmente realizzabili. A suo parere, per poter sfruttare il potenziale degli impianti a biomassa, urgono semplificazioni delle condizioni quadro giuridiche e dei requisiti di pianificazione, che dovranno essere prese in considerazione nelle prossime revisioni della LPT e dell'OPT.

2.1.5.1 Articolo 16a LPT

AR ritiene che debbano essere apportati gli adeguamenti necessari per semplificare la costruzione di impianti solari al di fuori delle zone edificabili e contribuire così al potenziamento del fotovoltaico.

ZHAW è del parere che, affinché possano essere autorizzati gli impianti agrivoltaici isolati nelle zone agricole, debba essere creata una base formale in una legge. Come già fatto per gli impianti a biomassa nell'articolo 16a capoverso 1^{bis} LPT, si potrebbe anche prevedere, nell'articolo 16a LPT, una disposizione speciale per la conformità alla zona degli impianti agrivoltaici. ZHAW avanza anche proposte dettagliate per una base legale formale.

2.1.5.2 Articolo 18a capoverso 2 lettera a LPT

AR individua una necessità di intervento in relazione all'articolo 18a capoverso 2 lettera a LPT, che, a suo parere, impedisce ai Cantoni di estendere la procedura di annuncio per gli impianti solari sui tetti a ulteriori zone diverse da quelle per il lavoro. Nella pratica, tra i «determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante» rientrano di regola solo zone industriali, commerciali o lavorative, ma non altre zone come quelle abitative.

Secondo AR, dovrebbero quindi essere apportati gli adeguamenti necessari per semplificare la costruzione di impianti solari al di fuori delle zone edificabili e contribuire così al potenziamento del fotovoltaico.

2.1.5.3 Articolo 24b LPT

Il PSS ritiene che gli impianti per la produzione fotovoltaica nell'agricoltura debbano essere in linea di principio considerati come aziende accessorie non agricole fuori delle zone edificabili (art. 24b LPT). Con questa revisione dovrebbe anche essere possibile collegare i moduli fotovoltaici a nuovi concetti di produzione agricola, i cui minori rendimenti biologici siano compensati dai maggiori rendimenti elettrici (ad es. fattorie solari con moduli bifacciali verticali e praticoltura) o creare nuovi biotopi (ad es. aree di rifugio per la fauna), che contribuiscano ad aumentare la biodiversità.

2.1.5.4 Articolo 24c LPT

AR e TI sono del parere che debbano essere apportati gli adeguamenti necessari per facilitare la costruzione di impianti solari al di fuori delle zone edificabili.

VD accoglierebbe con favore ulteriori modifiche della LPT che permettano di differenziare i casi in cui l'identità di un edificio deve essere veramente preservata, a condizione che si presenti una strategia globale di risanamento energetico, senza tuttavia eludere le misure per la protezione del patrimonio costruito esistente.

2.1.5.5 Articolo 32b OPT

L'articolo 32b dovrebbe essere integrato nella revisione (AI, JU, VS; AES, DCPA, EnDK, Swissolar). Si dovrebbe stabilire quando un impianto fotovoltaico non pregiudica significativamente il monumento

in questione o gli edifici situati negli insediamenti ISOS (AI, JU, OW, VS, ZG; aee suisse, AES, DCPA, EnDK, SGV/ACS, Swissolar). aee suisse e Swissolar hanno presentato proposte in merito.

Secondo VS, allo stesso tempo si dovrebbe procedere alla revisione della relativa ordinanza e gli «impianti fotovoltaici senza funzione di protezione dal rumore» dovrebbero essere aggiunti alle situazioni enumerate nell'articolo 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1).

2.1.5.6 Articolo 34a OPT

Vedi sopra, 2.1.5.

2.1.5.7 Articolo 16 capoverso 1 lettera f OTerm

L'articolo 16 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91) dovrebbe essere stralciato e i pagamenti diretti dovrebbero essere versati nonostante gli impianti solari (PES, PSS; aee suisse, LAVEBA Genossenschaft, Romande Energie, SES, Swissolar, WWF).

2.1.5.8 Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)

Secondo WWF, alle superfici in cui sono installati impianti fotovoltaici non dovrebbero essere versati contributi per la biodiversità di cui all'articolo 55 OPD.

2.2. Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica

I Cantoni AR, FR, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SO, VD e VS sostengono gli adeguamenti proposti. Il Cantone BE, favorevole al nuovo metodo di calcolo, auspica che i dati di base per il mix elettrico siano adeguati ai valori attuali. Il Cantone TI condivide il principio secondo cui l'etichetta Energia permette di raggiungere gli obiettivi del CO₂ e di efficienza energetica, ma non prende posizione in merito al nuovo metodo di calcolo.

PLR è favorevole agli adeguamenti perché permettono di migliorare lo stato normativo attuale. PS, PES e PVL sostengono gli adeguamenti proposti e chiedono inoltre una classificazione più ambiziosa (l'obiettivo dovrebbe essere stabilito al limite tra le categorie C/D anziché B/C). PS e PES suggeriscono inoltre di fissare le esigenze minime relative all'efficienza energetica delle automobili nuove dal 2024. Per i veicoli funzionanti con più vettori energetici, PVL chiede l'obbligo di indicarne il consumo nel funzionamento senza batteria. UDC è contraria alla revisione perché gli adeguamenti comportano un inasprimento per i veicoli con motore a combustione e, di conseguenza, un incremento dell'imposta cantonale di circolazione.

USAM approva la revisione perché permette di creare maggiore coerenza con le prescrizioni sulle emissioni di CO₂. InfraWatt è favorevole agli adeguamenti e sottolinea l'importanza di tenere conto dell'efficienza energetica. ATA, SES e Pusch sostengono gli adeguamenti e chiedono altresì una classificazione più ambiziosa nonché la definizione di esigenze minime per l'efficienza energetica delle automobili nuove dal 2024. Swiss E-Mobility è favorevole alle modifiche proposte e chiede inoltre che l'obiettivo sia stabilito al limite tra le categorie C/D anziché B/C). In tal modo sarebbe possibile evitare che i veicoli siano classificati nella categoria C, che supera l'obiettivo di CO₂. AES e Regiogrid sono favorevoli alla modifica del metodo di calcolo. In particolare viene considerata opportuna la migliore differenziazione dei veicoli elettrici. auto-schweiz e Centre Patronal, in linea di principio d'accordo con l'allineamento alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂, fanno notare che il cambiamento del metodo di calcolo cela il rischio che i clienti dei parchi veicoli e i clienti privati mantengano più a lungo in esercizio i veicoli con motore a combustione, visto che i relativi sistemi di trazione non saranno in futuro più classificati nelle categorie A o B. TCS è favorevole all'allineamento alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ perché la categoria di efficienza energetica non cambia annualmente. Gli inasprimenti – in particolare per i veicoli con motore a combustione e i modelli ibridi plug-in (PHEV) – potrebbero avere ripercussioni sull'imposta cantonale di circolazione. Per controbilanciare tale inasprimento, propongono di prevedere un fading-in.

strasseschweiz è contraria alle modifiche previste perché non garantiscono la neutralità tecnologica e comportano aumenti delle imposte. Qualora le modifiche venissero attuate, sarebbe a suo avviso necessario un fading-in. VFAS respinge le modifiche e chiede l'abrogazione dell'allegato 4.1 poiché la sua attuazione comporterebbe un eccessivo onere amministrativo per le PMI. Se la richiesta di abrogazione non sarà accolta, è necessario prevedere svariate semplificazioni. UPSA non condivide gli adeguamenti per diverse ragioni, ad esempio per il rischio di un aumento delle imposte.

2.3. Revisione dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione

Tra quelli che si sono espressi sul progetto posto in consultazione, i seguenti attori sono favorevoli alle modifiche proposte: i Cantoni AG, BE, BL, GL, NE, NW, SH, SO, VS; PVL, USAM, USC, EIT.swiss, EWZ, Regiogrid, AES, WWF Svizzera, InfraWatt, Verband Fernwärme Schweiz, USDCR e CP. USC propone inoltre che in futuro durante i controlli richiesti vengano rilevati i rischi e si individuino con spirito proattivo sostituzioni per questi vecchi impianti. EWZ, Regiogrid e AES auspicano una revisione completa del processo nell'ambito del controllo degli impianti domestici nei raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP): i gestori della rete di distribuzione dovranno ricordare non ai proprietari, bensì al rappresentante dell'RCP, ogni cinque anni, di presentare il rapporto di sicurezza per quegli impianti per cui lo stesso è dovuto.

PLR e HEV chiedono di limitare l'adeguamento del periodo di controllo soltanto agli impianti con messa al neutro secondo lo schema III poiché, se il medesimo interessasse anche gli impianti con messa al neutro secondo lo schema II, l'aumento degli oneri legati al controllo aumenterebbe in modo sproporzionato per le condutture di case o di case a schiera, causando di conseguenza notevoli costi aggiuntivi a carico dei proprietari. HEV ritiene inoltre che la modifica proposta in relazione allo schema II non porti a un aumento della sicurezza.

Il Cantone LU, UDC e FFS respingono la modifica proposta in quanto comporterebbe costi supplementari sproporzionati. Il suddetto Cantone teme inoltre che la riduzione del periodo di controllo non abbia alcun effetto preventivo. FFS suggeriscono di emanare una prescrizione per il risanamento di tali impianti, accordando un periodo di realizzazione lungo, ad esempio di 15 anni.

3. Risultati della consultazione in merito all'attuazione degli avamprogetti da parte dei Cantoni (o di altri organi preposti all'esecuzione)

Non sono pervenuti pareri specifici sull'attuazione dell'OEEne e dell'OIBT da parte dei Cantoni o altri organi preposti all'esecuzione.

4. Elenco delle abbreviazioni

ACS	Associazione die Comuni Svizzeri
ADEV	ADEV Solarstrom AG
aee suisse	Agenzia per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AICA	Associazione degli istituti cantonali di assicurazione
Alpiq	Alpiq Holding AG
AR	Cantone di Appenzello Esterno
ASIG	Associazione svizzera dell'industria del gas
ASPU	BirdLife Suisse
AST	Associazione svizzera delle imprese di riscaldamento a distanza
ATA	Associazione Trasporti e Ambiente
Axpo	Axpo Holding AG
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
CCOFI	Conferenza svizzera dei controlli delle finanze
CDCA	Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura
CDCPA	Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione e della protezione dell'ambiente
CFNP	Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
CKW	Centralschweizerische Kraftwerke AG
COMCO	Commissione per la concorrenza
CP	Centre Patronal (CP)
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
EFS	Evangelische Frauen Schweiz
EIC	EIC Partners AG
EIT.swiss	EIT.swiss
EICom	Commissione federale dell'energia elettrica
EnDK	Conferenza die direttori cantonali dell'energia
ewz	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
FFS	Ferrovie Federali Svizzere
FiBL	Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica
FP	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
FR	Cantone Friburgo
FRS	strassenschweiz - Verband des Strassenverkehrs
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
HEV	Associazione svizzera dei proprietari immobiliari
InfraWatt	Associazione per la valorizzazione dell'energia prodotta dalle acque reflue, dai rifiuti, dal calore residuo e dall'acqua potabile
JU	Cantone del Giura
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OEEne	Ordinanza sull'efficienza energetica
OIBT	Ordinanza sugli impianti a bassa tensione
OPT	Ordinanza sulla pianificazione del territorio
OW	Cantone di Obvaldo
PES	Partito ecologista svizzero

PHEV	Ibrido plug-in
PLR	I Liberali
PLR Weiningen	I Liberali- partito locale Weiningen ZH
PMI	Piccole e medie imprese
PSS	Partito socialista svizzero PSS
PUSCH	Fondazione Pusch (Protezione pratica dell'ambiente)
pvl	Partito verde liberale svizzero
RCP	raggruppamenti ai fini del consumo proprio
Regiogrid	Associazione di distributori cantonali e regionali di energia
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SeM	Swiss eMobility
SES	Fondazione svizzera per l'energia
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SHS	Patrimonio Svizzero
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SO	Cantone di Soletta
SSES	Società svizzera per l'energia solare
suissetec	Associazione svizzera e del Liechtenstein per la tecnologia edilizia
Swissolar	Swissolar
SZ	Cantone di Svitto
TCS	Touring Club Svizzera
TG	Canton Ticino
TI	Cantone di Turgovia
UDC	Unione Democratica di Centro
UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile
UR	Cantone di Uri
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali
USPI	USPI Svizzera
USPV	Associazione svizzera degli orticoltori
USS	Unione sindacale svizzera
VAS	Associazione delle società di fornitura di energia elettrica dell'Argovia
VD	Cantone di Vaud
VESE	Associazione dei produttori indipendenti di energia elettrica
VFAS	Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di automobili
VS	Cantone del Vallese
WWF	WWF Svizzera
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo
ZHAW	Università di Scienze Applicate di Zurigo

5. Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

Cantone di Argovia
 Cantone di Appenzello Esterno
 Cantone di Appenzello Interno
 Cantone di Basilea Campagna
 Cantone di Basilea Città
 Cantone di Berna
 Cantone Friburgo
 Cantone di Ginevra
 Cantone di Glarona
 Cantone dei Grigioni

Cantone del Giura
Cantone di Lucerna
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Nidvaldo
Cantone di Obvaldo
Cantone di Sciaffusa
Cantone di Svitto
Cantone di Soletta
Cantone di San Gallo
Cantone di Turgovia
Cantone Ticino
Cantone di Uri
Cantone di Vaud
Cantone del Vallese
Cantone di Zugo
Cantone di Zurigo

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Alleanza del Centro Svizzera

PLR - I Liberali

PLR - I Liberali- partito locale Weinigen ZH

I Verdi Svizzera

Partito verde liberale svizzero

Unione Democratica di Centro

Partito socialista svizzero

Commissioni e Conferenze

Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA

Commissione federale dell'energia elettrica ElCom

Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio CFNP

Conferenza dei direttori cantonali dell'energia CdEN

Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura CDCA

Conferenza svizzera dei controlli delle finanze

Associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna

Organizzazione mantello delle PMI svizzere

Gruppo svizzero per le regioni di montagna

Associazione dei Comuni Svizzeri

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Unione Svizzera dei Contadini

Unione sindacale svizzera

Industria del gas e del petrolio

Associazione Svizzera dell'Industria del Gas ASIG

Settore elettrico

Alpig Holding AG

Axpo Holding AG

Centralschweizerische Kraftwerke AG

EIT.Swiss

EWZ

Associazione di distributori cantonali e regionali di energia Regiogrid

Romande Energie

Associazione delle aziende elettriche svizzere
Verband Aargauischer Stromversorger VAS

Industria e servizi

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA

Industria dei trasporti

Unione professionale svizzera dell'automobile UPSA
auto-schweiz - Associazione degli importatori svizzeri d'automobili
FFS SA
Seilbahnverband
strasseschweiz - Verband des Strassenverkehrs FRS
Touring Club Svizzero
Associazione traffico e ambiente ATA
Verband freier Autohandel Schweiz VFAS

Organizzazioni degli inquilini e dei proprietari / industria delle costruzioni

Associazione svizzera dei proprietari immobiliari HEV
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione

Organizzazioni dei consumatori

-

Organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio

BirdLife Svizzera
Pro Natura
Fondazione Pusch (Protezione pratica dell'ambiente)
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
Heimatschutz Svizzera
WWF Svizzera

Organizzazioni scientifiche

-

Organizzazioni dei settori cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica

ADEV Solarstrom AG
aeesuisse
Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica Bio Suisse
Biomasse Suisse
InfraWatt
Ökostrom Schweiz
Società svizzera per l'energia solare
Swissolar
Verband Fernwärme Schweiz (Associazione svizzera del teleriscaldamento)
Associazione dei produttori di energia indipendenti VESE

Altre organizzazioni attive nella politica energetica e nelle tecniche di settore

EIC Partners AG
Energie Zukunft Schweiz AG
Fondazione svizzera per l'energia

Altri partecipanti alla consultazione

Centre Patronal
Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica FiBL
LAVEBA Genossenschaft

Optima Solar Schweiz
Pronovo AG
Unione svizzera delle donne contadine e rurali USDCR
Schweizer Obstverband
Swiss eMobility
Union suisse des professionnels de l'immobilier USPI
Verband Berner Früchte
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione AICA
Unione svizzera produttori di verdura USPV
Commissione della concorrenza COMCO
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft

Total / Total / Totale: 97